

L'AUTENTICA DI FIRMA SU QUIETANZA LIBERATORIA PUO' ESSERE AUTENTICATA IN COMUNE.

L'articolo 8, comma 7, lettera f-bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, nel testo integrato dalla Legge di conversione, dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ha inserito il nuovo comma 3-bis; pertanto, ora la legge 15.12.1990, n. 386 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari" - art. 8, comma 3-bis, dispone: "L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

" Il comma 3, al quale fa riferimento il nuovo comma 3-bis, prevede che la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno emesso senza provvista (in pratica un assegno "scoperto", eventualmente anche protestato) debba essere fornita mediante QUIETANZA LIBERATORIA.

L'autentica di firma richiesta sulla quietanza liberatoria potrà essere autenticata in Comune, in bollo da euro 14,62 e con il pagamento dei normali diritti di segreteria.